

Cassa Nazionale del Notariato

30 novembre 2010

PENSIONE DIRETTA - MODIFICA DELL'ART. 10, COMMA 1, LETT. C), DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI PREVIDENZA E SOLIDARIETA'

Con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali, Divisione VI, pervenuta il 30 settembre 2010, ci è stata comunicata l'approvazione dei Ministeri vigilanti della modifica dell'art. 10, comma 1, lett. c), di cui alla delibera n. 135, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 giugno 2009.

Si precisa che tale modifica non ha natura sostanziale, ma consiste in un adeguamento formale alla normativa di carattere generale contenuta nella L. 335/95, applicabile alla fattispecie contemplata in tale disposizione ex L.449/97.

La modifica *de qua* consiste nella specificazione che **l'anzianità contributiva minima richiesta nella fattispecie della lett. c) dell'art. 10 è di 35 anni**, di cui **almeno 30 devono essere di esercizio effettivo** e gli altri 5 possono essere riscattati o ricongiunti ovvero acquisiti in forza di modalità previste in altre normative in materia.

Ulteriori dettagli potranno essere acquisiti mediante la consultazione del testo aggiornato della norma riportato nella voce previdenza del menù verticale accessibile da normativa.